CAMERA DEI DEPUTATI N. 4281-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore CASTELLI, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO (LA MALFA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE (TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO (TREMELLONI)

Seduta del 21 novembre 1962

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni

Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1963

RELAZIONE PER LA MAGGIORANZA

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di egge per la finanza regionale è ispirato da esigenze di carattere generale ed è impostato su posizioni di fondo che giova esaminare particolarmente.

Anzitutto, il problema finanziario della regione viene prospettato e avviato a soluzione in un momento di estrema sensibilizzazione dell'opinione pubblica al riguardo.

Una polemica spesso artificiosa e non sempre bene intenzionata, a volte male informata, ha creato in molti ambienti il sospetto che l'ordinamento regionale a statuto ordinario debba costituire necessariamente una pericolosa occasione di dispendio del pubblico denaro. Così il problema del costo delle regioni è diventato il problema pregiudiziale, anzi quasi l'unico problema che sembri interessare,

senza peraltro che ci si chieda se tale costo abbia un valido corrispettivo nei vantaggi di ordine generale e di ordine specifico che l'attuazione dell'ordinamento regionale dovrebbe recare agli effetti di una migliore maturazione e di una più valida efficienza della coscienza e della vita democratica nel nostro Paese.

Si deve riconoscere che tale stato d'animo assai sensibilizzato, se non addirittura allarmato, è spiegato, e anche sotto certi aspetti giustificato, da una certa esperienza, verificatasi in questi anni nell'ambito del funzionamento di qualche Regione a statuto speciale, non del tutto incensurabile dal punto di vista di una rigorosa severità amministrativa e finanziaria. D'altra parte anche talune calcolazioni, peraltro fatte su indici parziali e molto relativi e unicamente allo scopo preavvertito di avviare lo studio del delicato problema, sono state interpretate senza il dovuto approfondimento e utilizzate a puro scopo polemico, creando la impressione che cifre puramente orientative e prospettate in via di larga massima costituissero invece un dato quantitativamente sicuro e tale da legittimare le pîù serie apprensioni.

Da questo punto di vista, non sembra contestabile che il contributo portato dagli studi della Commissione Tupini sia stato notevole, sopratutto per avere messo il problema su un piano di concreta e possibile discutibilità.

È noto che, partendo dal punto di vista che alla Regione a statuto ordinario dovranno essere trasferiti servizi attualmente di pertinenza statale, in relazione alla competenza per materie stabilita dall'articolo 117 della Costituzione, la Commissione in primo luogo ha calcolato, sia pure in via di massima e a titolo indicativo, il costo di tali servizi come attualmente risultanti dal bilancio dello Stato; inoltre, a titolo di comparazione, ha stralciato dai consuntivi più recenti delle quattro Regioni a statuto speciale le spese effettivamente erogate per le materie di cui al precitato articolo 117. In secondo luogo, sempre basandosi sulle spese sostenute dalle Regioni a statuto speciale, ha proceduto alla calcolazione delle spese prevedibili per lo ordinamento e il funzionamento delle Regioni, da aggiungere alle precedenti. Naturalmente anche qui va sottolineato che si tratta di valutazioni che hanno un carattere di indicazione orientativa in relazione a certe ipotesi assunte, e non di calcoli precisi e tassativi, che non sarebbero stati nella specie ovviamente possibili.

Ora, tralasciando in questa sede un esame dei metodi seguiti e delle indicazioni generali e parziali prospettate, la valutazione del costo presumibile delle Regioni a statuto ordinario oscilla, secondo la Commissione Tupini, attorno ai 197-210 miliardi, cifre comprensive entrambe sia del costo dei servizi da trasferirsi, che delle spese aggiuntive di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione regionale.

Va peraltro sottolineato che solo tali spese rappresentano a rigore il costo in più delle Regioni: tale costo è prospettato nella cifra di lire 57 miliardi, — ottenuto attraverso ad una media di percentuali di costi di erogazione tratti dai consuntivi dal 1954 al 1958 — che qui riportiamo a puro titolo indicativo, solo per rilevare che esso rappresenta un dato intorno al quale si può largamente discutere, sia in sé, sia per il metodo col quale è stato elaborato, ma che in ogni caso non è tale da allarmare nessuno, tenuto conto delle dimensioni della spesa statale.

D'altra parte questa indicazione di massima della Commissione Tupini non è stata finora validamente contestata. Gli argomenti che vengono opposti riguardano piuttosto l'apodittica affermazione che le Regioni per se stesse saranno portate a spendere sempre di più, assumendo più o meno larvatamente iniziative al di là della propria competenza o eludendo indirettamente i limiti formali stabiliti.

Ora, per superare questo stato d'animo, che è indubbiamente un dato politico di cui il legislatore deve tenere il giusto conto, il disegno di legge in esame impone limiti di cautela e di rigore, ad un tempo, che potransenza dubbio essere considerati ad un primo esame come gravemente limitativi della concezione tradizionale della autonomia, e che già vengono criticamente sottolineati come un elemento negativo e tale da invalidare tutto il disegno di legge, specialmente da parte di chi, per esigere un ordinamento regionale già perfetto agli inizi, pone in buona fede o no le migliori condizioni per farlo fallire completamente!

A proposito, va correlativamente sottolineato un altro aspetto caratteristico del disegno di legge in esame. Esso non ha la presunzione di creare una organizzazione finanziaria già completa e perfetta in ogni sua parte fin dall'inizio. Forte del principio di saggezza che la finanza deve sempre attingere dall'esperienza, si preoccupa solo di stabilire una intelaiatura di *primo impianto*, di promuovere un avvio a quello che diverrà in seguito, attraverso successivi provvedimenti legislativi di integrazione e di sviluppo, l'ordinamento definitivo della finanza regionale. Può ritenersi questo un metodo modeloca

sto, senza lo splendore delle grandi costruzioni che impressionano la fantasia ed appagano il colpo d'occhio; ma è l'unico che in una materia ancora informe possa avviare ad una prima sodisfacente e sicura realizzazione. Così si spiegano apparenti incomple-

zione. Così si spiegano apparenti incompletezze e lacune, che altrimenti costituirebbero veramente una nota di insufficienza.

Anche il principio dell'autonomia finanziaria, correlativa all'autonomia legislativa ed amministrativa, trova nel disegno di legge una serie di realizzazioni che, giudicate secondo le impostazioni e gli schemi tradizionali, possono sembrare scarsamente producenti.

Peraltro, quando si passa dalle formulazioni teoriche alle soluzioni concrete, bisogna badare sopratutto a quello che si può fare in un determinato momento, in relazione al grado di sviluppo della coscienza civica e di saldezza dell'ordinamento democratico del Paese. Bisogna inoltre tener presente che la vita pubblica è in continuo e sempre più accelerato divenire e che le concezioni stesse degli istituti tradizionali si trasformano sotto la sollecitazione delle esigenze dei tempi nuovi assumendo forme più consone e attuali.

Dai tempi della Costituente – quando fu riflessa nella carta costituzionale la concezione delle autonomie elaborate dalle dottrine e dalle discussioni politiche dei tempi antecedenti al ventennio fascista - ad oggi, quando i fatti politici economici e sociali vanno assumendo dimensioni sempre pîù vaste, le forme delle autonomie stesse sembrano profilarsi sotto aspetti non pîù riducibili agli schemi tradizionali. Alla concezione di funzioni esercitate localmente e finanziate con risorse locali, senza inframettenze da parte dello Stato il quale peraltro più o meno presta sempre aiuti e promuove coordinamenti indispensabili, viene sempre pîù sostituendosi la necessità di autonomie coordinate e regolate in funzione di prospettive più vaste e generali: il principio del coordinamento della finanza locale in genere alla finanza statale, già espresso nella Costituzione, richiede oggi nella realizzazione forme in armonia con la vigorosa politica di iniziativa e di sviluppo economico sul piano nazionale che sola può risolvere definitivamente i problemi relativi ai gravi squilibri territoriali e sociali che ancora si riscontrano nel nostro Paese.

Diversamente, l'autonomia locale potrebbe anche risolversi in una grave turbativa dei processi di sviluppo economico e sociale già in atto e soprattutto di quelli che si prospettano in un prossimo futuro. Un ente locale, comune o provincia o regione che sia, che si movesse, sia pure in una limitata materia, senza tener conto delle direttive generali e concrete in atto sul piano dell'azione politica nazionale, farebbe non solo opera incompleta e ritardatrice, ma neppur riuscirebbe a raggiungere pienamente gli obiettivi di carattere locale che si propone.

Su questi concetti non è difficile trovare l'accordo finché essi rimangono nella sfera delle discussioni generali; pîù difficile, quando si passi alle attuazioni concrete. Ora, il disegno di legge in esame, ispirandosi alle considerazioni accennate, anziché restringere la autonomia regionale, intende realizzarla in armonia alla impostazione in atto dell'attività generale dello Stato.

Un altro elemento, sia pure contingente ma che va almeno tenuto presente, è dato dalla considerazione delle circostanze e del momento nel quale il provvedimento è portato all'esame del Parlamento. In un ordine razionale di successione, nel complesso dei provvedimenti tendenti a realizzare l'ordinamento regionale, la legislazione finanziaria dovrebbe seguire e non precedere le leggi che realizzano e regolano gli istituti fondamentali e gli organi delle Regioni. La finanza è sempre strumentale e in funzione delle necessità che gli istituti richiedono e delle finalità che intendono realizzare; ne presuppone quindi l'esistenza e la precisa definizione e regolamentazione delle funzioni.

Attualmente, questa condizione di logica successione nel tempo non si verifica, anche se ciò è pienamente giustificato dal fatto che nella legislatura precedento il processo di avvio all'attuazione delle regioni si arrestò proprio avanti lo scoglio finanziario e torna pertanto naturale che oggi lo si riprenda esattamente al punto ove dovette fermarsi. Ma anche questo è un elemento che va tenuto presente per spiegare le incompletezze apparenti, i minori approfondimenti, le lacune non occasionali che pîù di una volta è dato di incontrare nelle varie norme che costituiscono il confesto del disegno di legge; e ciò, ad esempio, in materia demaniale o di percentuali di riparto dei maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale dei tributi di cui all'articolo 13.

Da ultimo, una considerazione generale circa la struttura del provvedimento che va pure tenuta presente è quella relativa alla scelta dei tipi di tributi assegnati alla regione. A parte l'aspetto estremamente ri-

gido del nostro sistema tributario e tale da non lasciare aree disponibili per tributi nuovi, dal momento che ormai tutto è stato sfruttato, il fatto che sia attualmente allo studio la riforma di tutto il sistema tributario postula la necessità che vengono attribuite alle regioni tipi di tributi che si presume non vengano toccati o profondamente modificati in sede di riforma; altrimenti, si correrebbe il rischio di dover disfare in un prossimo domani quello che oggi si mette laboriosamente insieme. Per questo, alla esigenza formale e sostanziale di dare alle regioni tributi propri su manifestazioni di capacità contributive tipiche e possibilmente nuove, si è sostituita la necessaria attribuzione di tributi già in atto nel campo del sistema tributario statale. Con questo si è risolto anche un problema politico di grande importanza in questo momento, quello cioè di non allarmare il contribuente, con la istituzione di tributi sostanzialmente nuovi.

La Commissione Bilancio ha esaminato il provvedimento alla luce dei principi generali suesposti; ne ha rielaborato alcuni articoli modificandoli in parte, anche su punti essenziali, nell'intenzione di migliorarne le singole formulazioni, e ciò sempre con il concorso della volenterosa collaborazione del Governo, e giovandosi in notevole misura degli elaborati e perspiqui pareri della I e della VI Commissione, qui allegati. Ne è sortito così il testo sottoposto al vostro esame, che a parere della maggioranza, va inquadrato e visto alla luce dei concetti esposti e che ora vi illustreremo prima nelle sue impostazioni generali e poi nella sua articolazione specifica.

* * *

In riferimento al problema della spesa il disegno di legge, seguendo l'impostazione della Commissione Tupini, parte dal principio che quasi tutte le materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione comportino servizi attualmente prestati dallo Stato; ne restano esclusi taluni servizi che oggi non danno luogo a spese a carico del bilancio statale. perché riguardanti materie di competenza dei comuni e delle province. Dallo Stato passando alla regione, i servizi in discorso verranno a costituire il contenuto delle loro funzioni normali. I servizi trasferiti saranno in un certo senso pagati dallo Stato attraverso l'assegnazione di percentuali di determinati tributi.

Va notato peraltro che queste quote di compartecipazione, assegnate dallo Stato,

costituiscono almeno sotto il profilo quantitativo il lato più rilevante della finanza regionale. Ora, la novità del disegno di legge consiste nel fatto che l'entrata è messa in stretta correlazione con la spesa. In altri termini, non si assegna alla Regione un dato provento, sia pure in relazione all'assegnazione di un certo servizio da prestare; ma si dispone che la definizione concreta dell'importo del provento verrà esattamente commisurata all'entità della spesa effettivamente erogata.

Qui si potrà affermare che la concezione tradizionale dell'autonomia locale viene effettivamente ristretta, quasi soppressa. Ma d'altra parte non c'è altra garanzia realizzabile, allo stato attuale dell'evoluzione del costume e della coscienza democratica, che non una lira di più del necessario verrà spesa, almeno sotto l'aspetto del costo del servizio come si presenta tuttora secondo le risultanze del bilancio statale.

Il meccanismo del trasferimento, così com'è prospettato, non sembra criticabile, almeno sotto il profilo razionale: tanto la regione viene a fare in concreto, sostituendosi allo Stato, tanto lo Stato le versa a titolo di provento o compartecipazione.

Naturalmente, è prevista l'ipotesi che i servizi prestati dalla regione non restino sempre quantitativamente gli stessi, ma vengano nel tempo a svilupparsi per naturale incremento, per maggiore sensibilizzazione quantitativa e qualitativa dei bisogni locali derivante dal fatto stesso dell'ordinamento regionale in atto e che pertanto i costi si dilatino; come pure si considera il costo di erogazione dei servızi stessi. A tutto ciò si provvede con una percentuale del 30 % dei maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale -- rispetto al gettito nell'esercizio 1962-63 — delle quote di imposte di registro, sulle donazioni e successioni, sul valore netto globale delle successioni e ipotecaria attribuite alle regioni.

Alle funzioni normali si vengono ad aggiungere in relazione al dettato costituzionale quelle connesse alla politica generale e settoriale di sviluppo economico regionale, in relazione alla politica nazionale economica programmata. Queste saranno finanziate con un apposito fondo costituito da altra e maggiore percentuale (70 %) dei predetti tributi, in aggiunta ai contributi speciali da parte dello Stato disposti ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Pertanto tutta la impostazione della spesa viene ad essere avviata su un binario rigidamente delineato, tanto in relazione alle funzioni normali che alle altre, in modo che non dovrebbero verificarsi dispersioni di da-

naro o discutibile impiego del medesimo, come una certa esperienza, già rilevata, verificatasi nell'ambito di qualche Regione a

statuto speciale farebbe temere.

Già è stato notato come si potrebbe osservare che con questo sistema l'iniziativa regionale risulta alquanto mortificata: nell'ambito delle funzioni normali, le regioni possono operare solo in relazione ai servizi per massima parte trasferiti dallo Stato e coi mezzi da esso forniti; mentre, nell'ambito delle funzioni connesse alla politica di sviluppo, sono vincolate dalla programmazione gene-

L'obiezione però sarebbe valida solo se non si tenesse presente che il quadro prospettato vale come situazione di partenza.

È augurabile e naturale, anzi, che in prosieguo di tempo le funzioni regionali assumano tono e consistenza maggiore, caratterizzandosi sempre più come animate da uno spirito di iniziativa meditata e responsabile. Allora la guida statale potrà farsi, a ragion veduta, meno rigida attribuendo, con provvedimenti di volta in volta suggeriti da una esperienza positiva, una maggiore autonomia. Sembra lecito prevedere in concreto, che le Regioni, secondo la lettera e lo spirito delle norme costituzionali, potranno sempre più autodeterminarsi senza suscitare grossi problemi, perfezionando le modalità di realizzazione dei servizi loro attribuiti, oltre che organizzando nel modo migliore possibile quelli di loro competenza originaria, e partecipando con sempre maggiore intensità alla formulazione e alla esecuzione dei piani regionali di sviluppo.

Seguendo invece un'altra impostazione meno cauta, anche se più suggestiva, si potrebbe correre il grave rischio di ripetere, sul piano delle funzioni normali, casi di discutibile erogazione di spese: ma soprattutto, sul piano delle funzioni relative allo sviluppo economico, di dare adito ad iniziative disarticolate rispetto alle più ampie e organiche iniziative nazionali, con inevitabile aggravio di costi e sicura inadeguatezza dei risultati. In altri termini, anziché realizzare una convergenza dell'impulso locale con l'impulso messo in opera dallo Stato in vista di un obiettivo sostanzialmente unico di sviluppo, si potrebbero verificare due impulsi su piani diversi, tali da generare gravi problemi sotto l'aspetto dell'equilibrio generale e dell'utilità economica.

Anche l'entrata viene dal disegno di legge sistemata in relazione alle direttrici di cui all'articolo 119 della Costituzione e pertanto articolata su tributi propri e quote di tributi statali.

I tributi propri consistono: in un'imposta sulle concessioni regionali (sostituita ad una I.C.A.P. regionale, di cui al primitivo testo ministeriale) in una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale, nonché in un contributo di miglioria specifica sugli incrementi di valore derivanti da opere pubbliche regionali.

Le quote di compartecipazione a tributi statali sono costituite da quote massime del 90 per cento dell'imposta sui fondi rustici e dell'imposta sui fabbricati, riscosse nella regione; e inoltre da quote massime del gettito dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sul valore netto globale delle successioni, e dell'imposta ipotecaria nella misura riscossa nell'esercizio 1962-63 in tutto il territorio statale, escluso il territorio delle Regioni a statuto speciale: la quota massima dell'imposta di registro è fissata nell'80 per cento delle altre imposte nel 90 per cento. Verranno meglio specificate, esaminando gli articoli in dettaglio, le particolarità e le modalità di distribuzione.

Infine, sempre in relazione alle disposizioni costituzionali, sono previsti contributi speciali da assegnarsi con legge, in aggiunta a quelli già predisposti per il finanziamento dei piani regionali e settoriali di sviluppo economico col fondo già accennato sopra e costituito dal 70 per cento dell'incremento naturale delle imposte di registro, successione e ipotecaria.

Nello stesso modo che la spesa effettivamente sostenuta - che chiameremo ordinaria in relazione alle funzioni normali delle Regioni - viene a determinare in concreto il volume del'entrata attraverso il gioco delle compartecipazioni statali, così la spesa per la politica di sviluppo regionale è strettamente inquadrata dalla entità dei contributi dello Stato e dal suaccennato fondo derivante dal 70 per cento degli incrementi e dalle linee generali della programmazione nazionale.

Per altro qualche cosa rimane fuori da questo schema rigidamente impostato, ed è l'importo del gettito dei tributi propri, il quale dovrà servire alle spese dell'ordinamento regionale e degli uffici oltre che a quel tanto in più che i servizi verranno a costare per il fatto che, essendo prestati regional-

mente, si esplicheranno in dimensioni più ridotte e quindi presumibilmente più costose.

Tutta questa impostazione potrà essere discussa ed anche criticata dal punto di vista di una concessione tradizionale dell'autonomia locale, peraltro superata dall'evoluzione politico-sociale in atto; ma mai potrà essere negato che ubbidisca ad una rigorosa concezione di severa cautela nel maneggio del pubblico danaro.

Concludendo sulle linee generali di fondo del provvedimento, non sembra inutile ribadire che il disegno di legge, così come risulta nel testo attuale, ha una sua armonia concettuale e di struttura: alle spese trasferite, in relazione ai servizi trasferiti dallo Stato alla regione, si provvede con entrate trasferite (quote delle imposte fondiarie, sui fabbricati, di registro, ecc.); mentre alle spese veramente aggiuntive e nuove, in quanto derivanti dall'ordinamento regionale in atto e dal maggiore insorgere di bisogni sensibilizzati regionalmente, si provvede con entrate aggiunte, cioè attribuite dallo Stato alla regione, realizzando così anche il principio della responsabilità del costo, ma in modo da non rappresentare nemmeno in questo caso un ulteriore aggravio per il contribuente, essendo la nuova imposta sulle concessioni regionali sostitutiva della corrispondente tassa di concessione finora percepita dallo Stato.

Certo, l'attribuzione alla finanza regionale di un tributo stralciato dal sistema tributario nazionale rappresenta un innegabile sacrificio effettivo da parte della finanza statale, l'unico vero costo aggiuntivo secondo l'impostazione data dal disegno di legge in esame; ma per la sua entità non rilevante nel quadro delle entrate statali – la si calcola attorno ai 18-22 miliardi – non sarà difficilmente assorbibile nelle pieghe del bilancio, anche se in verità non molto ampie.

* * *

Delineati i principi generali, illustrata la dinamica delle entrate in stretta correlazione con la spesa e la programmazione economica – che caratterizzano il provvedimento come una legge finanziaria e contabile in senso ampio, e non nel solo senso dell'entrata – esaminiamo partitamente i singoli articoli, con particolare riferimento agli aspetti essenziali ed ai problemi discussi dalla Commissione, rimandando per altri dettagli all'analisi contenuta nella relazione ministeriale.

L'articolo 1 facoltizza le regioni ad istituire un'imposta di concessione regionale sulle concessioni, autorizzazioni, atti e provvedimenti amministrativi in relazione alle competenze regionali previste dall'articolo 117 della Costituzione e ciò nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Inoltre le regioni possono istituire una tassa per l'occupazione di aree pubbliche e un contributo di miglioria specifica.

Tale, nel quadro delle entrate ordinarie, il complesso dei tributi propri. Poiché, in un primo tempo almeno, la tassa di occupazione di spazio e aree pubbliche di pertinenza regionale (plateatico) e il contributo di miglioria non porranno dar luogo a gettiti di rilievo, possiamo limitarci a qualche cenno sull'imposta di concessione regionale, dovuta ad una innovazione portata dalla Commissione, in pieno accordo col Ministro per le finanze e dietro sua indicazione.

Il primitivo testo ministeriale prevedeva per le regioni una addizionale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; in sostanza una I.C.A.P. regionale nella misura della metà dell'I.C.A.P. vigente. Il sacrificio derivante ai comuni veniva compensato togliendo loro il carico delle spese di spedalità per gli ammalati poveri, assegnati alle regioni in conformità della Costituzione che attribuisce alle stesse competenza in materia di assistenza sanitaria e ospitaliera.

Questo punto del disegno di legge è stato uno dei più discussi e quello che ha sollevato la pressoché unanime convergenza delle critiche. La situazione attuale della finanza comunale e la conseguente necessità di non turbarne comunque le entrate; la improbabile corrispondenza in concreto e in sede specifica tra il gettito dell'I.C.A.P. percepito e l'onere delle spese di spedalità, anche se nel complesso l'importo di queste spese, calcolato in circa 37 miliardi a fine 1961, risultava superiore al gettito I. C. A.P. preventivato sui 31 miliardi; la particolare attitudine dei Comuni a curare il servizio della spedalità, oltre che la laboriosità del passaggio di tale servizio alle regioni: sono stati questi i temi sui quali hanno centrato le critiche giungendo alla conclusione univoca della necessità di eliminare la soluzione prospettata introducendo altro tipo di tributo.

Si è così sostituita all'I. C. A. P. regionale l'imposta di concessione regionale, attribuendole più propriamente, a nostro avviso, tale carattere, anziché quello di tassa, in riguardo al modo come è attualmente congegnata nelle norme e nella tabella vigenti – che le regioni non potranno fare a meno di riprodurre so-

Camera dei Deputati

stanzialmente – dove, soprattutto con la graduazione delle aliquote, si fa riferimento piuttosto alla capacità contributiva che al

corrispettivo del servizio prestato.

Durante la discussione sull'articolo in esame, è più volte affiorata la preoccupazione di evitare che un'attuazione non uniforme da parte delle regioni di un tributo attualmente costituito da oltre duecento voci potesse introdurre un elemento di confusione nell'ordinamento tributario generale. Si è d'altra parte prospettata l'impossibilità di una norma che trasferisse letteralmente alle regioni la tabella in atto; e ciò - anche volendo prescindere da ogni considerazione sull'autonomia finanziaria - perché, non esistendo ancora la legge sul trasferimento dei servizi, è impossibile stabilire a priori quali saranno in concreto le concessioni, gli atti ecc. in base ai quali le regioni potranno esigere l'imposta.

D'altronde, per evitare l'inconveniente temuto, è stato approvato un emendamento al testo dapprima elaborato inteso a sottolineare che l'istituzione del tributo avverrà « nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato », nel senso che l'attuale struttura, con particolare riguardo alla misura delle aliquote, non dovrà subire alterazioni, almeno nelle linee essenziali.

Notiamo poi come nel testo adottato non figura il termine « dichiarazioni » portato dalla legge vigente, poiché si è considerato che tale voce nella tabella attuale si riferisce unicamente a materia (pubblica sicurezza) esclusa dalla competenza regionale.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riguardano l'applicazione dell'imposta, che viene a sostituire la corrispondente tassa di concessione governativa. È stabilito all'articolo 2 il principio che l'imposta si paga una volta sola, anche se l'atto tassato spieghi la sua efficacia oltre il territorio regionale; mentre restano in vigore i diritti – così vengono comunemente chiamati – che province e comuni percepiscono attualmente per concessioni, atti e autorizzazioni di loro competenza.

L'articolo 3 adotta per il pagamento il solo versamento in conto corrente postale; il pagamento mediante marche, proposto in Commissione, è stato in definitiva escluso per le difficoltà tecniche di produzione di conservazione, nonché per il costo di esazione che comporterebbe in pratica.

All'articolo 4 è stabilita l'inefficacia delle concessioni e altri provvedimenti senza il pagamento dell'imposta; in caso di ritardato pagamento l'efficacia è limitata peraltro al tempo residuo decorrente dal pagamento alla scadenza, naturalmente per i provvedimenti che esplicano la loro efficacia per un certo periodo.

Era necessario dare alla regione i mezzi per l'esecuzione coattiva del tributo previsto e così l'articolo 5 prevede il ricorso alle disposizioni del testo unico per la riscossione delle pubbliche entrate, in quanto applicabile.

Mentre l'articolo 6 commina la pena pecuniaria dal doppio al sesto dell'imposta a chi compie atti o esercita diritti senza il pagamento della stessa, l'articolo 7 consente alla Regione di avvalersi della polizia tributaria e dei Corpi indicati da leggi dello Stato per l'accertamento delle violazioni in materia di imposta regionale escludendo così la possibilità di escogitare mezzi o strumenti di nuova istituzione.

Le sanzioni, secondo l'articolo 8, sono applicate dall'assessore competente per le finanze. Qui giova avvertire come la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, non preveda una suddivisione di competenze tra i membri della Giunta regionale, che è organo esecutivo nel suo complesso.

D'altra parte la necessità di avere, attraverso la suddivisione delle competenze, un assessore per le finanze, è resa evidente dall'opportunità di consentire il ricorso contro l'applicazione delle sanzioni ad un organo collegiale – la Giunta regionale – per la ovvia considerazione che più persone possono vedere meglio di una sola. Se questa soluzione verrà approvata dalla Camera, occorrerà promuovere opportuno emendamento in sede di discussione del disegno di legge n. 4278, che riguarda appunto le modifiche alla legge n. 62 del 1953.

L'articolo 9 regola il ricorso amministrativo contro l'ordinanza dell'assessore per le finanze, che applica le sanzioni a seguito di violazione alle norme in materia di imposte di concessione regionale, come si è già accennato, e contro tutti i provvedimenti in genere relativi all'applicazione del tributo.

Il ricorso è proposto in primo grado allo stesso assessore per le finanze. La disposizione può apparire inopportuna a prima vista; ma è giustificata dalla possibilità che gli organi dell'amministrazione hanno di rivedere in ogni momento il proprio operato, oltre che dalla doverosa presupposizione di una obbiettività responsabile e di un vivo senso di imparzialità da parte di chi presiede alla pubblica cosa. Si aggiunga una ragione di convenienza, intesa a non dilatare conte-

stazioni spesso di non rilevante entità definendole per le vie più brevi e immediate.

Se però questo risultato non venisse raggiunto, è data la possibilità di ulteriore ricorso alla Giunta regionale, che per la pluralità della composizione e la posizione su un piano superiore può garantire un riesame sereno ed obbiettivo.

Altre soluzioni, non sembrano possibili, se si tiene presente la necessità di circoscrivere il ricorso nell'ambito della gerarchia regionale, come conseguenza direttamente discendente dal principio di autonomia. Superata la prima fase d'attuazione dell'ordinamento regionale, definita la delicata questione dei controlli, si potrà forse pensare a qualche strutturazione più soddisfacente del ricorso: per quanto sia legittimo prevedere che la relativa limitatezza quantitativa e qualitativa delle contestazioni renderanno praticamente superflue nuove soluzioni, se pure possibili.

L'articolo in esame prevede infine il ricorso in revoca a seguito di errori di fatto o di calcolo o di ricupero di un documento decisivo, estendendo anche a questa materia un istituto ormai generalizzato nel nostro sistema amministrativo.

L'articolo 10 disciplina l'azione giudiziaria relativa alle controversie in materia di imposta regionale sulle concessioni, condizionandola all'esperimento preventivo del ricorso amministrativo e al termine perentorio di sei mesi dalla notifica al contribuente del provvedimento impugnato.

La prescrizione dell'azione di riscossione dell'imposta di concessione regionale è stabilita in cinque anni dall'articolo 11; mentre l'azione dell'amministrazione diretta ad acquisire supplementi d'imposta a seguito di liquidazioni inesatte, quanto quella del contribuente per restituzione di indebito, si prescrivono con il decorso di tre anni dal pagamento avvenuto.

* * *

Illustrati così brevemente gli articoli sosostituiti dalla Commissione a quelli del primitivo testo ministeriale, possiamo rinviare senz'altro alla relazione sul testo medesimo circa i successivi, che sono stati sostanzialmente mantenuti, salvo che in qualche punto e rispettata l'esigenza di armonizzare tutto il complesso delle disposizioni con le modifiche apportate. Basteranno pertanto poche con siderazioni:

a) Tanto l'articolo 13 che l'articolo 14, che regolano la materia delle quote di tributi

erariali, secondo la stretta correlazione con le spese derivanti dai costi dei servizi statali trasferiti, in relazione agli articoli 24, 26 e 28, usano la espressione «quote massime».

La giustificazione si trova nel fatto, più volte rilevato, che la determinazione precisa e definitiva di tali quote sarà rigorosamente commisurata al costo effettivo dei servizi a operazioni di trasferimento compiute.

È però il caso di osservare qui che l'espressione « quote massime » non viene ad assumere in pratica lo stesso valore nell'articolo 13 come nel successivo articolo 14.

Infatti, mentre nell'articolo 14 è previsto un procedimento di riparto annuale, ad opera del Ministro per le finanze, col concerto di quello per l'interno e per il tesoro, in base alla spesa per i servizi e tenuto conto delle anticipazioni già riscosse, le quote previste dall'articolo 13 - percentuali di gettito delle imposte fondiarie e sui fabbriati riscosse in loco - sono corrisposte alle regioni bimestralmente dalle Intendenze di fiinanza, senza alcuna valutazione di costi e di spese, che non spetterebbe evidentemente a questi uffici di fare. Pertanto in pratica le Intendenze non potranno fare altro che corrispondere tutto il 90 per cento delle riscossioni locali senza possibilità di alcuna trattenuta o riserva, esclusa dalla loro competenza.

L'espressione « quote massime » potrà solo trovare una valutazione in sede ministeriale, in sede cioè di determinazione definitiva delle quote; ma anche qui, per le limitatezze del loro gettito attuale e prevedibile in relazione alla dimensione complessiva dei costi dei servizi, è facile presumere che resterà sempre una espressione, se non pleonastica, al più eccessivamente prudenziale.

b) All'articolo 14, ultimo comma, va rilevato un nuovo criterio inserito dalla Commissione. Questo comma prevede che il 70 per cento dell'incremento naturale delle quote di imposta di registro, di successione e ipotecaria, rispetto alla misura delle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 1962-63, costituisca un fondo speciale nazionale in aggiunta ai contributi speciali di cui all'articolo 16, in relazione all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, destinato a realizzare i piani generali e settoriali di sviluppo economico regionale, secondo le direttive generali introdotte dalla programmazione generale. Il riparto di tale fondo è fatto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, evidentemente secondo i criteri previsti dalle norme sulla programmazione generale tuttora in fase di studio.

Fin qui il testo ministeriale; ma la Commissione ha prospettato una preoccupazione, che se non ha nulla da vedere direttamente con la programmazione, riflette peraltro una esigenza di equilibrio e di armonia generale nella finanza pubblica, che iniziative disarticolate da parte delle regioni potrebbero turbare. Più specificatamente, ci si è preoccupati del fatto che qualche regione, nel regolare sopratutto l'imposta di concessione, che per sua natura comporta gran numero di casi specifici e diversità di aliquote, si discosti sensibilmente dagli schemi ora in atto, come portati dalla vigente tabella relativa alla corrispondente tassa statale sulle concessioni; e ciò nonostante i vincoli posti dall'articolo 1, dove, come abbiamo visto, è stabilito che il tributo deve essere mantenuto « nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». Si è voluto pertanto che l'anormale situazione qui ipotizzata venisse subito riparata, o almeno avviata alla riparazione prontamente, in sede amministrativa, prima che altrove attraverso a contestazioni e procedimenti di più lungo esperimento. Si è stabilito all'uopo che il riparto del fondo in oggetto verrà fatto anche «tenuto conto dei tributi di cui all'articolo 1 », cioè del modo col quale la Regione avrà esercitato in concreto l'autonomia finanziaria attribuitale: gli eccessi eventualmente rilevabili verranno immediatamente riparati con opportuna riduzione della quota da assegnarsi sul fondo, in modo che la Regione si senta stimolata in modo efficace ad adeguarsi alle esigenze di un armonico ordinamento generale.

c) Qualche obiezione è stata sollevata nei confronti dell'articolo 19 relativo, alla facoltà di contrarre mutui. La limitazione al solo finanziamento di opere a carattere permanente e alla misura del 5 per cento del gettito complessivo delle quote dei tributi stabilita in ordine alle annualità d'ammortamento - comprendendosi quindi nel calcolo tanto gli interessi del mutuo che la quota di ammortamento propriamente detto - è sembrata eccessiva, specie se confrontata con le maggiori possibilità in atto per gli altri enti locali, che vedono limitato il carico per l'interesse dei mutui solo al 25 per cento del gettito complessivo dei tributi. Ma, dopo ampia discussione, si è preferito non contrastare le insistenze del Ministro per le finanze dirette al mantenimento, almeno per una prima esperienza regionale, del limite stabilito al fine di ottenere che anche in questo settore ogni tentazione di finanza «allegra» sia resa impossibile.

d) Anche il titolo sul demanio e patrimonio regionale ha sollevato obbiezioni, confortate pure da quanto la Commissione VI ha osservato a proposito. Il testo ministeriale si limita a disciplinare dal punto di vista giuridico i beni di eventuale spettanza delle regioni, mentre è stato obbiettato nessuna assegnazione è prevista alle stesse. L'obbiezione sarebbe importante, se non si tenesse presente che l'attuale legge finanziaria non sembra la sede più adatta per risolvere il problema delle eventuali assegnazioni demaniali. Fino a che non sia attuato e regolato il trasferimento dei servizi, non è possibile avere un quadro concreto e definito delle funzioni regionali, presupposto necessario alla soluzione del problema del demanio, che ha carattere strumentale in relazione alle funzioni medesime. Tale soluzione di conseguenza sarà meglio adottata con la legge sul trasferimento dei servizi statali o in sede di approvazione degli statuti regionali.

e) Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, ci limitiamo a rilevare la innovazione portata all'articolo 23 rispetto al primo comma dell'articolo 18 del testo ministeriale.

Il termine ivi previsto per l'avvio alla strutturazione del sistema tributario regionale è sembrato, ad un attento esame, costituire una remora eccessiva alle iniziative della regione, che vanno opportunamente regolate, ma non mortificate in partenza con una manifestazione di sfiducia preconcetta. È stato pertanto ritenuto sufficiente, agli effetti di un serio uso della facoltà tributaria attribuita, il termine di novanta giorni dall'approvazione dei singoli statuti da parte del Parlamento a sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Gli articoli 24, 25, 26 e 28 sono stati modificati solo per armonizzarli con la nuova redazione del testo e sono sostanzialmente gli stessi della precedente, in ordine: alla determinazione definitiva delle quote di tributi erariali che avrà luogo con il completo passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni (articolo 24); alle anticipazioni per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici, (articolo 25); alla regolazione delle quote di tributi nella fase di passaggio graduale dei servizi, alle anticipazioni per le spese ine-renti all'attività che le Regioni potranno esercitare anche prima delle leggi-quadro in relazione all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (articolo 26).

L'articolo 27 è nuovo ed era necessario introdurlo per stabilire le modalità di stralcio dalla vigente tabella annessa al testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative delle voci corrispondenti ai servizi che verranno trasferiti alle regioni.

* * *

Onorevoli Colleghi, il testo che la Commissione, dopo matura elaborazione e tenuto conto di tutte le obiezioni sollevate, sottopone al vostro esame presenta un complesso di soluzioni circa i problemi più importanti e urgenti connessi ad un primo impianto della finanza regionale, intesa non nel solo senso di una sistemazione di entrate, ma nel senso più ampio di un ordinamento sistematico e razionale della entrata e della spesa, ordinaria e straordinaria, in una visione equilibrata e collegata alle più ampie esigenze di carattere generale. Anche l'autonomia non è più concepita fine a sé stessa; ma strutturata nel vasto quadro della dinamica generale dello sviluppo economico e politico dello Stato democratico. Questa è una notazione veramente nuova, tipica del disegno di legge in esame, che dà all'autonomia finanziaria regionale una impostazione forse non ancora del tutto prevista al momento della elaborazione costituzionale, ma certo più consona agli orientamenti politici attuali e prevedibili in un prossimo avvenire. Abbiamo già rilevato altrove come tale impostazione possa essere discussa; ma non certo disconosciuta nel suo sforzo di mettere istituti e forme tradizionali al passo con la evoluzione dei tempi e delle concezioni più moderne di politica e azione statale.

Da questo punto di vista anche l'intitolazione del disegno di legge può sembrare forse non del tutto rispondente allo spirito che lo pervade e potrà rivedersi. Se peraltro questo spirito troverà eco e accoglimento nelle nostre deliberazioni ed espressione anche migliore in eventuali modifiche su qualche particolare, di cui la discussione potrà rilevare l'opportunità, potremo ritenere di avere compiuto in sicura coscienza un passo notevole sulla via della realizzazione meditata e sicura del perfezionadei rapporti pubblici e della vita democratica nel nostro Paese.

CASTELLI, Relatore per la maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

TITOLO I.

FINANZA REGIONALE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione le Regioni possono:

- 1º) istituire un'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
- 2º) istituire una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale:
- 3º) imporre un contributo di miglioria specifica diretto a colpire l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani per la parte di maggior valore che sia in conseguenza di opere pubbliche eseguite a carico del bilancio regionale.

ART. 2.

L'istituzione e l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del contributo di miglioria di cui ai numeri 2º) e 3º) del precedente articolo sono disciplinate dalle disposizioni legislative statali che regolano gli analoghi tributi di pertinenza delle Amministrazioni provinciali, in quanto applicabili.

All'uopo gli organi deliberanti, esecutivi e di controllo previsti dalle cennate disposizioni legislative si intendono sostituiti dai correlativi organi previsti per le Regioni a statuto ordinario.

All'accertamento ed alla riscossione degli anzidetti tributi provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione degli analoghi tributi provinciali.

ART. 3.

Il Consiglio regionale provvede con legge alla istituzione dell'addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicata o applicabile dai comuni compresi nel territorio regionale e alla determinazione delle relative aliquote.

Le aliquote della addizionale possono giungere fino al limite dell'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria B, e dell'1,20 per cento per i redditi imponibili di categoria C-1. Nel caso di redditi esenti in virtù di leggi

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

FINANZA REGIONALE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 119, secondo comma della Costituzione, le Regioni possono:

- 1°) istituire una imposta di concessione regionale sulle autorizzazioni, concessioni, atti e provvedimenti amministrativi adottati per materie relative all'articolo 117 della Costituzione, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato:
- 2°) istituire una tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza regionale:
- 3°) imporre un contributo di miglioria specifica diretto a colpire l'incremento di valore dei beni rustici e urbani per la parte di maggiore valore che sia in conseguenza di opere eseguite a carico del bilancio regionale.

ART. 2.

L'imposta di concessione regionale di cui al n. 1 dell'articolo 1 sostituisce la corrispondente tassa di concessione governativa.

Ove l'atto amministrativo spieghi la sua efficacia oltre il territorio regionale, il titolare dell'atto stesso che abbia assolto l'imposta di concessione regionale non è tenuto al pagamento di ulteriore imposta della stessa natura ad altre regioni.

Rimangono alle province e ai comuni i diritti che percepiscono attualmente per le concessioni, le autorizzazioni e gli atti di loro competenza.

ART. 3.

La corresponsione del tributo viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Regione.

Tale versamento sarà eseguito dal contribuente dopo che l'autorità regionale si sia pronunciata favorevolmente al rilascio dell'atto amministrativo.

ART. 4.

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il

speciali dalla imposta di ricchezza mobile, l'aliquota può giungere fino al 2,25 per cento per i redditi di categoria B ed all'1,80 per quelli di categoria C-1.

ART. 4.

Per l'accertamento e la riscossione della addizionale di cui al precedente articolo si applicano le norme vigenti in materia di imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Ai relativi adempimenti provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione della imposta comunale.

ART. 5.

L'aliquota massima dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta all'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria B ed all'1,20 per cento per i redditi imponibili di categoria C-1.

Per i redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, l'aliquota massima è ridotta al 2,25 per cento per i redditi di categoria *B* e all'1,80 per cento per quelli di categoria *C*-1.

Nulla è innovato alle disposizioni contetenute nell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

ART. 6.

La ripartizione dei redditi prevista dagli articoli 161, secondo comma, e 162, quinto comma, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, quando riguardi comuni appartenenti a Regioni diverse, è notificata anche alle Amministrazioni regionali interessate le quali possono esperire i ricorsi previsti dai citati articoli 161 e 162.

ART. 7.

È abrogato l'articolo 8 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ART. 8.

Sono attribuite alle Regioni le seguenti quote massime sul gettito dei tributi erariali di cui appresso riscossi nel territorio regionale:

90 per cento dell'imposta sui fondi rustici;

90 per cento dell'imposta sui fabbricati.

pagamento della imposta. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della imposta ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorrere dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

ART. 5.

La Regione, per l'esazione coattiva delle imposte sulle concessioni regionali, si avvale della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in quanto applicabile.

ART. 6.

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle imposte di cui al n. 1) dell'articolo 1 è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio fino al sestuplo della imposta medesima, e in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che non sia stabilita una particolare sanzione.

È soggetto alla pena pecuniaria da lire 250 a lire 5.000, oltre il pagamento della imposta dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale, il quale rilascia concessioni e autorizzazioni od emette provvedimenti ed atti di cui all'articolo 1, n. 1), senza il pagamento dell'imposta dovuta.

ART. 7.

Per l'accertamento delle violazioni alle norme in materia d'imposta di concessione regionale, la Regione si avvale degli ufficiali e degli agenti della Polizia tributaria e degli altri Corpi indicati da leggi speciali dello Stato.

ART. 8.

Le anzidette sanzioni sono applicate dall'assessore competente per le finanze con ordinanza motivata.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 9.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle imposte sulle concessioni regionali sono decisi dall'assessore competente per le finanze con provvedimento motivato.

Alla corresponsione delle somme spettanti a ciascuna Regione provvedono bimestralmente le Intendenze di finanza esistenti nella Regione stessa mediante ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento.

È consentita la emissione di tali ordini di accreditamento senza limiti di importo.

Акт. 9.

Sono altresi attribuite alle Regioni nel loro complesso le seguenti quote massime del gettito dei tributi di cui appresso nella misura riscossa nell'esercizio finanziario 1962-63 nel territorio dello Stato, fatta eccezione dei territori delle Regioni a statuto speciale:

- a) una quota di 80 per cento dell'imposta di registro;
- b) una quota di 90 per cento dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- c) una quota di 90 per cento dell'imposta sul valore netto globale delle successioni;
- d) una quota di 90 per cento dell'imposta ipotecaria.

La somma corrispondente al gettito delle quote attribuite, al netto dei rimborsi, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, è annualmente effettuato il riparto della somma stessa fra le Regioni secondo le modalità e i criteri stabiliti negli articoli 21 e 22 della presente legge. Alla corresponsione degli importi spettanti alle Regioni si provvede bimestralmente con mandati diretti.

I maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale dei tributi indicati nel presente articolo, limitatamente alle quote attribuite alle Regioni, saranno devoluti alle Regioni stesse.

Il 30 per cento dei detti maggiori proventi sarà destinato alle normali esigenze di sviluppo delle funzioni dello Stato trasferite alle Regioni e portato in aumento della somma stanziata ai sensi del precedente secondo comma.

Il restante 70 per cento sarà impiegato, in aggiunta ai contributi speciali di cui al successivo articolo 11, per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale, e costituirà un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, il cui riparto verrà effettuato con decreto del Presidente del

Contro l'ordinanza di cui all'articolo 8 e contro il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

Contro le decisioni della Giunta può essere proposto ricorso in revocazione nei modi e termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni stesse siano viziate da errori di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, in materia di ricorsi gerarchici.

ART. 10.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti le imposte sulle concessioni regionali, le quali abbiano formato oggetto di decisione o di ordinanza, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui i suddetti provvedimenti regionali siano stati notificati al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

ART. 11.

L'azione per riscuotere le imposte di concessione regionale si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle imposte si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplenti a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

ART. 12.

L'istituzione e l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche o del contributo di miglioria di cui ai nn. 2°) e 3°) dell'articolo 1 sono disciplinate dalle disposizioni legislative statali che regolano gli analoghi tributi di pertinenza delle Amministrazioni provinciali, in quanto applicabili.

All'uopo gli organi deliberanti, esecutivi e di controllo previsti dalle cennate disposizioni legislative si intendono sostituiti dai correlativi organi previsti per le Regioni a statuto ordinario.

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Bilancio, delle Finanze e del Tesoro.

Авт. 10.

Nel caso di istituzione di addizionali ai tributi previsti dagli articoli 8 e 9 il relativo gettito è riservato allo Stato.

Parimenti è riservato allo Stato il gettito dei maggiori proventi derivanti da modificazioni legislative dell'assetto dei tributi di cui ai citati articoli 8 e 9. A tal fine, nei relativi provvedimenti, sarà stabilita forfetariamente la percentuale di incidenza delle maggiorazioni rispetto al gettito dei tributi.

ART. 11.

Ai fini del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, i contributi speciali, da assegnarsi con legge, saranno destinati, in aggiunta alle assegnazioni a tale scopo riservate sul fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale.

Le Regioni, anche nella destinazione delle somme ad esse devolute ai sensi degli articoli 8 e 9, primo comma, della presente legge, opereranno attenendosi ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

ART. 12.

Le somme da corrispondersi alle Regioni ai sensi dei precedenti articoli affluiranno in apposita contabilità speciale intestata a ciascuna Regione, da istituirsi presso le Tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi di Regione.

ART. 13.

La restituzione da parte dello Stato di tributi di cui all'articolo 8 a titolo di indebito, d'inesigibilità o per altre cause fa carico a ciascuna Regione in proporzione alla quota ad essa assegnata.

All'uopo nei bilanci delle Regioni verrà istituito apposito capitolo di spesa.

ART. 14.

Le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. L'importo

All'accertamento ed alla riscossione degli anzidetti tributi provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione degli analoghi tributi provinciali.

ART. 13.

Sono attribuite alle Regioni le seguenti quote massime sul gettito dei tributi erariali di cui appresso riscossi nel territorio regionale:

90 per cento dell'imposta sui fondi rustici;

90 per cento dell'imposta sui fabbricati. Alla corresponsione delle somme spettanti a ciascuna Regione provvedono bimestralmente le Intendenze di finanza esistenti nella Regione stessa mediante ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento.

È consentita la emissione di tali ordini di accreditamento senza limiti di importo.

ART. 14.

Sono altresì attribuite alle Regioni nel loro complesso le seguenti quote massime del gettito dei tributi di cui appresso nella misura riscossa nell'esercizio finanziario 1962-63 nel territorio dello Stato, fatta eccezione dei territori delle Regioni a statuto speciale:

- a) una quota di 80 per cento dell'imposta di registro;
- b) una quota di 90 per cento dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- c) una quota di 90 per cento dell'imposta sul valore netto globale delle successioni;
- d) una quota di 90 per cento dell'imposta ipotecaria.

La somma corrispondente al gettito delle quote attribuite, al netto dei rimborsi, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, è annualmente effettuato il riparto della somma stessa fra le Regioni secondo le modalità e i criteri stabiliti negli articoli 26 e 27 della presente legge. Alla corresponsione degli importi spettanti alle Regioni si provvede bimestralmente con mandati diretti.

I maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale dei tributi indicati nel presente articolo, limitatamente alle quote attribuite alle Regioni, saranno devoluti alle Regioni stesse.

complessivo delle annualità di ammortamento non può superare in ciascun anno il 5 per cento del gettito complessivo delle quote dei tributi ad esse spettanti.

TITOLO II.

DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

ART. 15.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice civile, se appartengono alle Regioni, sono soggetti al regime previsto dallo stesso Codice per i beni del Demanio pubblico.

ART. 16.

Sono parimenti soggetti al regime del Demanio pubblico i diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dall'articolo precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

ART. 17.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni stesse.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni i beni di loro proprietà destinati a sede di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano, in mancanza di disposizioni particolari, le norme del Codice civile e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 18.

Le Regioni possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della presente legge a partire dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla elezione dei Consigli regionali.

Con la stessa decorrenza si applica l'articolo 5 della presente legge e sono poste a carico delle Regioni le spese di spedalità degli Il 30 per cento dei detti maggiori proventi sarà destinato alle normali esigenze di sviluppo delle funzioni dello Stato trasferite alle Regioni e portato in aumento della somma stanziata ai sensi del precedente secondo comma.

Il restante 70 per cento sarà impiegato in aggiunta ai contributi speciali di cui al successivo articolo 16, per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale, e costituirà un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, il cui riparto verrà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, tenuto conto dei tributi di cui all'articolo 1.

ART. 15.

Nel caso di istituzione di addizionali ai tributi previsti dagli articoli 13 e 14 il relativo gettito è riservato allo Stato.

Parimenti è riservato allo Stato il gettito dei maggiori proventi derivanti da modificazioni legislative dell'assetto dei tributi di cui ai citati articoli 13 e 14. A tal fine, nei relativi provvedimenti, sarà stabilita forfettariamente la percentuale di incidenza delle maggiorazioni rispetto al gettito dei tributi.

ART. 16.

Ai fini dei terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, i contributi speciali, da assegnarsi con legge, saranno destinati, in aggiunta alle assegnazioni a tale scopo riservate sul fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale.

Le regioni, anche nella destinazione delle somme ad esse devolute ai sensi degli articoli 13 e 14, primo comma, della presente legge, opereranno attenendosi ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

ART. 17.

Le somme da corrispondersi alle Regioni ai sensi dei precedenti articoli affluiranno in apposita contabilità speciale intestata a ciascuna regione, da istituirsi presso le Tesorerie provinciali dello Stato dei Capoluoghi di Regione.

ammalati poveri appartenenti ai comuni per domicilio di soccorso ai sensi di legge.

I comuni che abbiano già vincolato il gettito dell'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni per un importo eccedente il provento realizzabile in base alle aliquote previste dalla presente legge sono autorizzati a sostituire le delegazioni relative a tale eccedenza con delegazioni sulla imposta di famiglia e, in caso di insufficienza, sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'i mposta generale sull'entrata.

Акт. 19.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali indicate negli articoli 8 e 9 della presente legge avrà luogo con il completo passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni mediante le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione.

ART. 20

Dalla data di prima convocazione del Consiglio regionale e fino a quella del completo passaggio delle funzioni, sono annualmente anticipati alle Regioni, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici, milioni 100, 150, 175 e 200 rispettivamente per le Regioni con popolazione fino ad 1, 3, 5 ed oltre 5 milioni di abitanti.

Alla spesa anzidetta si provvede a carico del capitolo n. 400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 21.

Nel periodo di passaggio graduale delle funzioni sono attribuite alle Regioni percentuali delle quote dei tributi di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni che vengono trasferite. La ripartizione tra le singole Regioni avviene con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni, e tenuto conto del gettito del tributo regionale di cui al n. 1º) dell'articolo 1 e delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 18. A titolo di anticipazione, tuttavia, a partire dal primo

ART. 18.

La restituzione da parte dello Stato di tributi di cui all'articolo 13 a titolo di indebito, d'inesignibilità o per altre cause fa carico a ciascuna regione in proporzione alla quota ad essa assegnata.

All'uopo nei bilanci delle regioni verrà istituito apposito capitolo di spesa.

ART. 19.

Le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento non può superare in ciascun anno il 5 per cento del gettito complessivo delle quote dei tributi ad esse spettanti.

TITOLO II.

DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

ART. 20.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice civile, se appartengono alle Regioni, sono soggetti al regime previsto dallo stesso Codice per i beni del demanio pubblico.

ART. 21.

Sono parimenti soggetti al regime del Demanio pubblico i diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dall'articolo precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

ART. 22.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni stesse.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni i beni di loro proprietà destinati a sede di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano, in mancanza di disposizioni particolari, le norme del Codice civile e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale e fino al completo passaggio delle funzioni statali, è concesso alle Regioni il 3 per cento delle quote di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, da ripartire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro in base ai criteri di cui all'articolo 20.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare le somme corrispondenti alle percentuali di cui al primo comma, autorizzano il Ministro del tesoro a ridurre correlativamente gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. A tal fine il passaggio delle funzioni decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

La corresponsione a ciascuna Regione delle somme dovute ai sensi del presente articolo ha luogo a partire dallo esercizio finanziario nel quale le funzioni sono effettivamente trasferite.

Акт. 22.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali prevista dall'articolo 19 e la ripartizione dell'importo relativo fra le Regioni, saranno disposte con riferimento agli oneri complessivi di cui agli articoli 20 e 21.

ART. 23.

Ove le Regioni a statuto speciale istituiscano il tributo indicato all'articolo 3 della presente legge e si assumano l'onere di cui al secondo comma dell'articolo 18, ai comuni compresi nel territorio delle Regioni medesime si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 18 della presente legge.

TITOLO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23.

Le Regioni possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo i della presente legge trascorsi 90 giorni dall'approvazione dei singoli statuti.

ART. 24.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali indicate negli articoli 13 e 14 della presente legge avrà luogo con il completo passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni mediante le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione.

ART. 25.

Dalla data di prima convocazione del Consiglio regionale e fino a quella del completo passaggio delle funzioni, sono annualmente anticipati alle Regioni, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici, milioni 100, 150, 175 e 200 rispettivamente per le Regioni con popolazione fino ad 1, 3, 5 ed oltre 5 milioni di abitanti.

Alla spesa anzidetta si provvede a carico del capitolo numero 400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 26.

Nel periodo di passaggio graduale delle funzioni sono attribuite alle Regioni percentuali delle quote dei tributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni che vengono trasferite. La ripartizione tra le singole Regioni avviene con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni.

A titolo di anticipazione, a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale e fino al completo passaggio delle funzioni statali, è concesso alle Regioni il 3 per cento delle quote di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, da ripartire con decreto del

Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro in base al criterio di cui all'articolo 25.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare le somme corrispondenti alle percentuali di cui al primo comma, autorizzano il Ministro del tesoro a ridurre correlativamente gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. A tal fine il passaggio delle funzioni decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

La corresponsione a ciascuna Regione delle somme dovute ai sensi del presente articolo ha luogo a partire dall'esercizio finanziario nel quale le funzioni sono effettivamente trasferite.

ART. 27.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare i servizi che vengono trasferiti alla competenza delle Regioni, stabiliscono altresì le voci che devono essere corrispondentemente depennate dalla tabella A annessa al testo unico 1º marzo 1961, n. 121.

ART. 28.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali prevista dall'articolo 24 e la ripartizione dell'importo relativo fra le Regioni, saranno disposte con riferimento agli oneri complessivi di cui agli articoli 25 e 26.